



Nuove regole per le informazioni sugli alimenti ai consumatori

Regolamento (UE) n. 1169/2011

**ARTICOLO 8
RESPONSABILITÀ**

Valeria Paganizza

Dottore di ricerca nell'Università di Ferrara
Assegnista nell'Università del Piemonte Orientale
Avvocato, Food-law.it | Studio di diritto alimentare | www.food-law.it
valeria.paganizza@food-law.it

STRUMENTI:

- ✓ Articoli 8 e 9, par. 1, let. h) del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
- ✓ Questions and answers del 31 gennaio 2013 (2.1; 2.1.3; 2.6);
- ✓ Nota Ministeriale 30 settembre 2014;
- ✓ Articolo 3, par. 1, n. 7 e par. 2, della Direttiva 2000/13/CE;
- ✓ Articolo 3, comma 1, let. e), del D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109;
- ✓ Articolo 17 della bozza di modifica al D. Lgs. 109/1992;
- ✓ Sanzioni: articolo 18 D. Lgs. 109/1992?

Art. 8, par. 1 Regolamento (UE) n. 1169/2011

OSA responsabile delle informazioni sugli alimenti

- OSA sotto il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto

- l'importatore nel mercato dell'Unione, se tale operatore non è stabilito nell' Unione.

Indicazione obbligatoria Art. 9, 1 h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1

Direttiva 2000/13/CE – Art. 3, par. 1, n. 7) Indicazione obbligatoria




Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità.


Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati, quanto al burro prodotto nel loro territorio, a richiedere soltanto l'indicazione del fabbricante, del condizionamento o del venditore.

Art. 3, par. 2, Direttiva 2000/13/CE
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione dello stabilimento di fabbricazione o di condizionamento per la loro produzione nazionale.

D. Lgs. 109/92 Art. 3, co. 1, Lett. E) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede [legale] o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nel territorio comunitario.

Let. F) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.

<p>Responsabilità Regolamento (UE) n. 1169/2011 articolo 8</p>		<p>Responsabilità Regolamento (CE) n. 178/2002</p> <p>Art. 17 Tracciabilità Art. 19 Ritiro/ricambio per non conformità Art. 19 Comunicazione e informazione</p>
 <p>Informazioni Presenza ed esattezza</p>		 <p>Sicurezza</p>



Nota MISE 30 settembre 2014.

“COMMERCIALIZZARE”

La DG SANCO conduce riferimento al nome con il quale il prodotto si presenta al consumatore finale nel **campo visivo principale**.

CAMPO VISIVO PRINCIPALE: il campo visivo di un imballaggio **più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore** al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di **identificare immediatamente il carattere e la natura** del prodotto e, eventualmente, il suo **marchio** di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.

MARCHIO E RESPONSABILITÀ

- In caso di prodotto che riporta **un marchio contenente il nome del produttore** stabilito nell'UE, il **produttore** (titolare del marchio) è il responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- In caso di prodotto dove il **nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del produttore**, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il **titolare del marchio**;
- In caso di prodotto **private label** che riporta un **marchio contenente il nome del distributore** stabilito nell'UE, il **distributore titolare del marchio** è il responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- In caso di prodotto **private label** dove il **nome riportato nel marchio non corrisponde al nome stesso del distributore**, l'operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è il **titolare del marchio**.

Nota MISE 30 settembre 2014.

Art. 8, par. 2
OGGETTO

Presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa applicabile in materia di informazioni sugli alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Art. 8, par. 3
RESPONSABILITÀ COLLATERALE

3. Gli operatori del settore alimentare **che non influiscono sulle informazioni** relative agli alimenti **non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono**, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, **la non conformità alla normativa in materia di informazioni** sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.

Art. 8, par. 4
MODIFICHE DELLE INFORMAZIONI E
RESPONSABILITÀ

4. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, **non modificano le informazioni che accompagnano un alimento** se tale modifica può indurre **in errore il consumatore finale o ridurre** in qualunque altro modo **il livello di protezione** dei consumatori e **le possibilità** del consumatore finale di effettuare **scelte consapevoli**. Gli operatori del settore alimentare **sono responsabili delle eventuali modifiche** da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.

Art. 8, par. 5
RESPONSABILITÀ... *AD ABUNDANTIAM*

5. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, **assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni** sugli alimenti e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.

Art. 8, par. 6

**ALIMENTI NON PREIMBALLATI,
INFORMAZIONI E RESPONSABILITÀ**

6. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le **informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse** all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al **consumatore finale**.

Art. 8, par. 7

PRIMA DEL CONSUMATORE FINALE...

7. Nei seguenti casi gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, assicurano che le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 **appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta** oppure sui **documenti commerciali** che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire **che tali documenti accompagnano l'alimento** cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:

- a) quando l'alimento preimballato è destinato al **consumatore finale**, ma **commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività**;
- b) quando l'alimento preimballato è destinato a **essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato**.

In deroga al primo comma, gli operatori del settore alimentare assicurano che le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h), figurino anche **sull'imballaggio esterno** nel quale **gli alimenti preimballati sono presentati al momento della commercializzazione**.

- A. DENOMINAZIONE DELL'ALIMENTO;
- F. TMC/DATA DI SCADENZA;
- G. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE E/O CONDIZIONI DI IMPIEGO;
- H. IL NOME O RAGIONE SOCIALE E L'INDIRIZZO DEL RESPONSABILE COMMERCIALE AX ART. 8, PAR. 1.

Art. 8, par. 8
B2B

8. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite **sufficienti informazioni** che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2.

SANZIONI?
